

Normativa (UE) 2019/1148

**sull'uso e la commercializzazione dei
precursori di esplosivi**

Nuova normativa sugli esplosivi UE 2019/1148

Osservazioni utili

Sebbene il regolamento (UE) n. 98/2013 abbia contribuito a ridurre la minaccia rappresentata dai precursori di esplosivi nell'UE, risulta necessario rafforzare il sistema di controlli sui precursori che possono essere utilizzati per la fabbricazione di esplosivi artigianali da parte del pubblico.

Il nuovo regolamento sarà valido in tutti i paesi UE a far data 1 Febbraio 2021 e riguarderà le batterie a carica secca a causa della presenza della bottiglia di acido solforico a corredo.

E' essenziale far distinzione fra utilizzatori professionali, ai quali dovrebbe essere possibile mettere a disposizione precursori di esplosivi soggetti a restrizioni, e privati.

Semplificando la vendita sarà:

- Vietata senza deroghe: B2C (business to consumer)*
- Consentita e rigorosamente regolamentata: B2B (business to business)*

Nuova normativa sugli esplosivi UE 2019/1148

Cliente B2B

Si rende per cui necessario divulgare un'informativa chiara e lineare per:

- i partner commerciali riguardante il divieto di vendita al pubblico (e-commerce compreso)*
- i partner commerciali circa il dovere di segnalare ogni transazione sospetta*

Altresì necessario sarà raccogliere informazioni da parte dei partner commerciali per la transazione attraverso la somministrazione di un modulo standard, che avrà validità 12 mesi e che contenga:

- Identificazione personale di un rappresentante autorizzato*
- Indirizzo, numero di identificazione e funzione commerciale dell'azienda*
- Intenzione d'uso dell'acido solforico con debita verifica che l'uso sia in linea con le funzioni del partner commerciale.*

Le informazioni nel modulo verranno archiviate per una durata di almeno 18 mesi.

Un sistema di prevenzione utile ad identificare transazioni sospette potrebbe essere il picco di ordini ricevuti relativamente ai prodotti soggetti a monitoraggio.

Tutto ciò di cui sopra, compreso le perdite di acido solforico, va riportato e segnalato max entro le 24h.

Nuova normativa sugli esplosivi UE 2019/1148

FAQ- (Domande Frequenti)

Il Cliente non attivo e non sta acquistando batterie con acido a corredo, deve sottoscrivere l'accordo?

Non necessariamente

Chi deve sottoscrivere l'accordo?

Un rappresentante legale dell'azienda con una firma riconoscibile e documento allegato.

Che succede se il Cliente ha diverse sussidiarie o indirizzi di spedizione?

Va sottoscritto e firmato l'accordo da ciascuna entità legale con la quale abbiamo un accordo commerciale in essere. Se un ITG o un Buying Group può agire per conto di uno dei membri, le linee guida UE permettono di farlo.

C'è una scadenza?

No, ma l'accordo deve essere sottoscritto prima dell'Ordine d'Acquisto se i beni saranno spediti dopo il 01.02.21. L'accordo ha validità 12 mesi e quindi da rinnovarsi annualmente ed archiviato per almeno 18 mesi.

Il Cliente è riluttante a firmare per qualsiasi ragione?

Il GDPR rispetta tutte le regole sui dati e sulla privacy, per cui non sottoscrivere l'accordo non permetterà al Cliente di fare business con le batterie con acido a corredo di Samauto S.p.A.

Ulteriori chiarimenti al sito:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1148&from=IT>